



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.7 del 03/12/2020 – 22/01/2021 Udienza pubblica dell'1/12/2020
Massima n. 1:	<p>Titolo: Sanità pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Strutture residenziali per anziani non autosufficienti – Autorizzazione di nuove strutture accreditate - Sospensione della presentazione delle domande sino alla conclusione del processo di accreditamento di quelle già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea - Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo: E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 67, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.13 del 2019 in relazione all'art.5, numero 16) dello Statuto di autonomia, l'art.41, primo comma e l'art.117, terzo comma della Costituzione. La norma impugnata, per consentire la rivalutazione del fabbisogno complessivo regionale, sospende la presentazione delle domande volte all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture residenziali per anziani non autosufficienti, sino alla conclusione del processo di accreditamento delle strutture già autorizzate all'esercizio in via definitiva od in deroga temporanea. Essa contraddice il principio fondamentale – desumibile dall'art. 8-ter del d.lgs n. 502/1992 – per cui l'autorizzazione non è subordinata alla verifica di compatibilità con il “fabbisogno programmato” delle prestazioni LEA rese dalla Regione, bensì a quella con il “fabbisogno complessivo” ed attuale nella Regione, che è stabilito a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni siano richieste al Servizio Sanitario regionale o siano rese in regime di diritto privato. La norma impugnata introduce, inoltre, una indebita barriera all'ingresso nel mercato delle prestazioni sanitarie in questione che si traduce in una posizione di privilegio degli operatori già presenti, in contrasto con la libertà di accesso al mercato.</p>
NOTE	Atti oggetto del giudizio Art. 9, comma 67, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 06/08/2019, n.13.



	<p>Parametri costituzionali Art.41 della Costituzione; Art.117, terzo comma della Costituzione; Costituzione art.118, quarto comma;</p> <p>Altri parametri e norme interposte Artt. 8-bis, comma 2, 8-ter, comma 3, 8-quater e 8- quinquies, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502;</p>
Massima n. 2:	<p>Titolo: Sanità pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Strutture residenziali per anziani non autosufficienti – Autorizzazione di nuove strutture accreditate - Sospensione della presentazione delle domande sino alla conclusione del processo di accreditamento di quelle già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea - Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo: E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 9, comma 67, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La censura è priva di un'autonoma e specifica motivazione e non precisa sufficientemente i termini del contrasto lamentato poiché non chiarisce in che modo la norma impugnata – che incide sulla fase dell'autorizzazione, e non su quella dell'accREDITAMENTO – possa limitare la libertà dei cittadini a scegliere le strutture sanitarie ed i professionisti a cui affidarsi.</p>
NOTE	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 9, comma 67, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 06/08/2019, n.13.</p> <p>Parametri costituzionali Art.32 della Costituzione;</p>

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Giovanni Bologna

